

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottoressa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

**AREA CONSULENZA
COMMERCIALISTICA**

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**

Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**

Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. **MARCO ZANIN**

Dott. **GIANPAOLO SANDRETTO**

SABRINA LEONE
Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**

Rag. **EUGENIA RUSSO**

ALESSANDRO ZAVATTARO

**AREA CONSULENZA
DEL LAVORO**

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro

Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

**AREA CONSULENZA
LEGALE**

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottoressa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO

Rag. **ALESSANDRA PORRO**

NADIA ANGELILLO

**COMUNICAZIONE E
RISORSE UMANE**

CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU
Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**

CINDY CORRADI

Partnership con: DMZ SRL
SERVIZI INTERDISCIPLINARI

LA NUOVA IMU 2020

Dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi, o meglio, per essere più precisi, la Tasi è stata eliminata soltanto formalmente perché è stata **accorpata nella nuova Imu**.

Non c'è però alcuno sconto perché l'aliquota di base è stata aumentata di un punto proprio per assorbire l'imposta cancellata.

Per l'applicazione dell'imposta sono comunque confermate le regole del passato:

- **sempre esente la prima casa**, vale a dire l'immobile nel quale il proprietario abita ed è anagraficamente residente;
- **Sono assimilate a prima casa**, e quindi esenti, anche, gli appartamenti degli anziani trasferiti in casa di cura, purché non dati in locazione, le case assegnate dal giudice all'ex coniuge o al genitore affidatario, per cui il proprietario, anche se non ci abita, non deve versare l'imposta e le abitazioni del personale delle Forze armate anche se non residenti.;
- **In vigore anche la riduzione del 50% per le case in comodato a genitori e figli**, a condizione che il contratto sia registrato, **e quella del 25% per le case date in locazione a canone concordato**.

L'unica eccezione riguarda i Fabbricati Rurali che non saranno più esenti in quanto pagheranno l' 1 per mille corrispondente alla vecchia Tasi

Le scadenze dei pagamenti sono confermate in due rate, al **16 giugno 2020** per l'imposta in acconto del primo semestre e al **16 dicembre** per l'imposta a saldo dell'anno, e i versamenti possono essere eseguiti con il modello F24, da presentare in banca, alle poste o tramite il proprio CAF, professionista o associazione di categoria.

L'acconto della nuova Imu, in fase di prima applicazione, deve essere pagato in misura pari alla **metà di quanto versato a titolo di Imu e di Tasi per l'anno 2019**. Il versamento deve quindi essere eseguito anche nel caso in cui il Comune di appartenenza non abbia ancora approvato le aliquote, tenuto conto del fatto che ha tempo per farlo fino al 31 luglio.

Nel caso di ritardo o di dimenticanza, è possibile pagare anche oltre la scadenza del 16 giugno, mediante il ravvedimento operoso che consente la regolarizzazione spontanea della violazione, con il pagamento aggiuntivo di una sanzione minima e degli interessi in base ai giorni di ritardo.

Qualora un contribuente non abbia pagato Imu e Tasi nel 2019 in quanto non possessore di immobili, ed abbia acquistato un immobile nei primi mesi del 2020, è possibile eseguire il versamento integrale a saldo al 16 dicembre, **senza pagare l'acconto del 16 giugno 2020**.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.